

# **VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E PROCEDURE**

## ***Premessa***

La circolazione stradale pur essendo uno dei diritti primari del cittadino, è soggetta a delle limitazioni e al rispetto delle regole dettate soprattutto dal Codice della Strada.

In caso di mancato rispetto di tali regole, sono previste sanzioni di natura amministrativa o penale.

## ***Sanzioni Amministrative Pecuniarie***

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada consistono nel pagamento di una somma di denaro compresa tra un limite minimo ed un limite massimo (aggiornato ogni 2 anni). Come regola generale, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, è applicabile la sanzione in misura ridotta corrispondente al minimo previsto dalla norma violata.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando:

- il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi o si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé e mostrare a richiesta dell'agente accertatore
- La violazione prevede la sanzione accessoria della confisca del veicolo

## ***Sanzioni Amministrative Accessorie***

Le sanzioni amministrative accessorie si dividono in:

- Sanzioni relative all'obbligo di compiere una determinata attività (ripristino dello stato dei luoghi, rimozione di opere abusive o sospensione di una determinata attività)
- Sanzioni riguardanti il veicolo (confisca amministrativa che prevede la misura cautelare del sequestro, fermo amministrativo, rimozione o blocco)
- Sanzioni riguardanti i documenti di circolazione, la targa e la patente di guida (ritiro, sospensione o revoca)

Le sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla norma, devono essere sempre applicate. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'Agente accertatore deve farne specifica menzione nel verbale di contestazione dell'infrazione indicando anche i motivi della mancata esecuzione.

## ***Sanzioni Penali***

Le sanzioni penali sono previste dal Codice della Strada per le violazioni più gravi tra cui:

- Organizzare o gareggiare a competizioni in velocità con veicoli a motore non autorizzate
- Falsificazione o alterazione di targhe, o loro utilizzo
- Guida senza patente o con patente revocata
- Guida in stato di ebbrezza alcolica
- Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- Omissione di soccorso in caso di incidente stradale con danni a persone
- Fuga in caso di incidente stradale con danni a persone

In tali casi, la procedura da seguire per l'accertamento delle violazioni sono indicate dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Penale e la sanzione viene applicata dal Tribunale competente.

## ***Preavviso Accertamento di Violazione al Codice della Strada***

Il preavviso di violazione alle norme del Codice della Strada è l'atto con il quale la Polizia Municipale avvisa il trasgressore (assente al momento dell'accertamento) dell'infrazione commessa e della relativa sanzione amministrativa.

Nessuna norma del Codice della Strada impone all'Agente accertatore di apporre sul veicolo il preavviso, per cui, la mancanza dello stesso non comporta l'illegittimità del verbale che viene notificato al proprietario del veicolo.

Il preavviso può essere pagato, entro 10 giorni dall'accertamento, nelle modalità di seguito elencate:

- In contanti presso il Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare (PU) sito in Via XXV Aprile n.1, nei giorni feriali e negli orari di apertura al pubblico
- Tramite versamento su c/c postale n.355602 intestato al Comune di Gabicce Mare Comando Polizia Municipale, specificando nella causale del versamento, il numero di preavviso, la data dell'infrazione e la targa del veicolo
- Nelle mani dell'agente accertatore, solo in alcuni casi particolari specificatamente previsti dal Codice della Strada

Se il preavviso non viene pagato entro 10 giorni, viene sostituito dal verbale che va notificato al proprietario del veicolo entro 90 giorni dalla data dell'accertamento.

Il ricorso avverso il preavviso non è ammesso. Pertanto, se si intende ricorrere alla sanzione comminata, si dovrà attendere la notifica del verbale.

### ***Verbale di Contestazione al Codice della Strada***

Il verbale di contestazione alle norme del Codice della Strada è l'atto esecutivo con il quale la Polizia Municipale contesta o notifica al trasgressore e all'obbligato in solido (che in genere corrisponde al proprietario del veicolo) dell'infrazione commessa e della relativa sanzione amministrativa.

### ***Contestazione e notifica del verbale***

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, mediante verbale di contestazione, sia al trasgressore che all'obbligato in solido.

Qualora ciò non sia possibile, il verbale deve essere notificato agli interessati, entro 90 giorni dall'accertamento. Nel caso in cui la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, ma non all'obbligato in solido, i tempi per la notifica all'obbligato in solido sono 100 giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro 360 giorni dall'accertamento.

Ai sensi dell'art.2 Legge 689/81, il verbale deve essere redatto anche in caso di violazione commessa da soggetto minorenni, ma in questo caso la contestazione e la notifica del verbale avviene nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitano la patria potestà (si considera come effettivi trasgressori proprio tali soggetti).

### ***Spese di Accertamento e Notifica***

La notifica del verbale va effettuata a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r o, in alternativa, possono provvedere i messi comunali.

Le spese di procedimento e di notifica sono a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e sono valutabili in Euro 15 circa a verbale.

Inoltre, per la notifica a mezzo posta, la somma della sanzione potrebbe subire un'ulteriore maggiorazione per l'addebito delle spese postali. Proprio per questo motivo, al verbale sono allegati due bollettini da considerare a seconda dei seguenti casi:

- Verbale notificato direttamente al destinatario, considerare l'importo del bollettino più basso
- Verbale ritirato dal destinatario presso l'ufficio postale, considerare il bollettino con l'importo più alto (che comprende il costo di Euro 3,40 per la Comunicazione di Avviso Deposito - CAD)
- Verbale notificato presso la residenza o la sede della società (se persona giuridica), ma ad altra persona (es.famigliare, convivente, delegato, impiegato), considerare l'importo del bollettino più basso e aumentarlo di Euro 2,80 per la Comunicazione di Avvenuta Notifica – CAN

### ***Pagamento del Verbale***

Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale nelle modalità di seguito elencate:

- In contanti presso il Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare (PU) sito in Via XXV Aprile n.1, nei giorni feriali e negli orari di apertura al pubblico
- Tramite versamento su c/c postale n.355602 intestato al Comune di Gabicce Mare Comando Polizia Municipale, specificando nella causale del versamento il numero di preavviso, la data dell'infrazione e la targa del veicolo
- Nelle mani dell'Agente accertatore, solo in alcuni casi particolari specificatamente previsti dal Codice della Strada

### ***Ricorso al Prefetto - Opposizione al Giudice di Pace***

Sia il trasgressore che l'obbligato in solido, hanno il diritto di chiedere l'annullamento del verbale, tramite apposito ricorso al Prefetto od opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Si può presentare ricorso/opposizione senza il patrocinio di un legale, in carta semplice (senza applicare marche da bollo) indicando almeno i seguenti dati:

- Autorità alla quale si presenta
- dati del ricorrente completi di residenza o di domicilio
- riassunto dell'accaduto con indicazione della data, del luogo e del numero del verbale
- estremi delle Leggi e degli articoli che si intendono contestare
- motivazioni per le quali si vuole contestare il verbale
- richiesta di annullamento
- eventuale richiesta di udienza
- copia del verbale, ordinanza-ingiunzione, cartella esattoriale a cui si intende ricorrere
- eventuali atti allegati che avvalorino le proprie motivazioni (certificati, ecc.)
- data della richiesta
- firma del ricorrente

Il ricorso/opposizione non è proponibile se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Non è possibile presentare lo stesso ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace.

Il ricorso/opposizione e successivi effetti si estendono automaticamente alle sanzioni accessorie o alle misure cautelari (ove previste).

### ***Ricorso al Prefetto (Artt.203 e 204 del CdS)***

Il ricorso può essere presentato o inviato a mezzo raccomandata a/r al Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare o direttamente al Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Prefetto entro i termini stabiliti e valutate le documentazioni ricevute, può emettere:

- Ordinanza di archiviazione del procedimento (se accoglie il ricorso)
- Ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo previsto per la norma violata (se ritiene fondato l'accertamento degli Agenti)

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, l'interessato, entro 30 giorni (o 60 giorni se risiede all'estero) dalla notificazione del provvedimento, può proporre opposizione avanti al Giudice di Pace.

### ***Opposizione al Giudice di Pace (Art.204 bis del CdS)***

L'opposizione deve essere presentata o inviata a mezzo raccomandata a/r al Giudice di Pace di Pesaro.

Dal 1 Gennaio 2010, le opposizioni al Giudice di Pace sono soggette al pagamento di un contributo unificato che varia a secondo della sanzione amministrativa applicata nel verbale. Il Giudice di Pace, ricevuta la richiesta di opposizione, comunica, mediante

notifica al domicilio indicato nella richiesta, la data di udienza a cui il ricorrente dovrà obbligatoriamente presentarsi, pena il rigetto del ricorso. Il ricorrente può far presenziare in udienza anche un suo delegato, munito di delega scritta e copia del documento di riconoscimento.

Il Giudice di Pace entro i termini stabiliti e valutate le documentazioni ricevute, può emettere:

- Ordinanza motivata con la quale ingiunge al pagamento di una somma non inferiore al minimo previsto dalla norma per la violazione commessa (se ritiene fondato l'accertamento degli Agenti). In tal caso il ricorrente non avrà diritto a recuperare il contributo unificato
- Ordinanza di archiviazione del procedimento (se accoglie il ricorso), in questo caso il ricorrente potrà esercitare, nei confronti dell'ente che ha inflitto la sanzione annullata dal Giudice di Pace, il diritto di risarcimento del contributo unificato.

In caso di rigetto dell'opposizione, qualora il ricorrente ritenga illegittima la sentenza, potrà fare appello in Tribunale, ma non potrà presentare un nuovo ricorso, né al Giudice di Pace né al Prefetto.

### ***Verbali a Ruolo e Cartelle Esattoriali***

Oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale, non è più possibile procedere al pagamento in misura ridotta e non è più possibile presentare ricorso/opposizione.

Per estinguere il verbale dopo la scadenza dei 60 giorni, è possibile pagare, prima dell'iscrizione a ruolo del verbale, evitando così ulteriori oneri, un importo maggiorato consistente alla metà del limite massimo previsto dalla norma violata.

Se non si provvede al pagamento dell'importo maggiorato, la riscossione coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero iscrizione a ruolo e in seguito emissione, da parte di un concessionario/esattore, della cartella esattoriale da notificare all'obbligato con tutte le maggiorazioni previste dalla Legge.

Da quando viene notificata la cartella ci sono 60 giorni per pagare utilizzando il modulo allegato alla stessa.

Si può proporre opposizione ad una cartella esattoriale, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. In tal caso, per non effettuare il pagamento mentre la richiesta di opposizione è all'esame del Giudice di Pace è necessario che nella domanda sia richiesta esplicitamente la sospensione del pagamento.

Il mancato pagamento della cartella esattoriale, comporta l'addebito di ulteriori spese e sanzioni fino ad arrivare addirittura al fermo dell'auto o all'ipoteca della casa.

### ***Quando si Prescrive il Diritto a Riscuotere***

Il diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive nel termine di 5 anni dalla contestazione o notificazione del verbale.

### **Allegati**

1. *Modulo di Ricorso a Verbale da spedire al Prefetto tramite la Polizia Municipale*
2. *Modulo di Ricorso a Verbale da spedire direttamente al Prefetto*
3. *Modulo di Opposizione a Verbale da spedire al Giudice di Pace*
4. *Modulo di Opposizione a Ordinanza-Ingiunzione da spedire al Giudice di Pace*
5. *Modulo di Opposizione a Cartella Esattoriale da spedire al Giudice di Pace*